

PROSPETTO INFORMATIVO EUROPEO STANDARDIZZATO

- 2007-

Istituto erogante:

Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche
I.N.P.D.A.P.

Descrizione del prodotto:

Mutui Ipotecari Edilizi destinati :

- all'acquisto di una unità abitativa da adibire a prima casa .
- estinzione di mutuo contratto con Istituto bancario.

Durata mutui : 10 ,15, 20 , 25 e 30 anni

Tasso nominale:

Il tasso nominale d'interesse e' stabilito nella seguenti misure:

- tasso di interesse **fisso** : **3,90%** per l'intera durata del mutuo.

Per le richieste di mutuo presentate a far data dal 19/4/2007 il tasso viene elevato alla misura del **4,15%**.

- tasso di interesse **misto**: tasso fisso del **3,50%** (per le richieste di mutuo presentate a far data dal 19/4/2007 il tasso viene elevato alla misura del **3,75%**) per il primo anno e con decorrenza dalla terza rata, tasso variabile pari all'Euribor a 6 mesi (tasso 360) più 100 punti base , rilevato il 30/06 e 31/12 del semestre precedente.

Tasso annuo effettivo globale TAEG/ISC :

Valori globali del I.S.C. per i mutui edilizi

Tasso annuo effettivo	Anni (durata)	I.S.C.
3,90% (fisso)	10	4,01 %
3,90%)	15	3,97 %
3,90%)	20	3,96 %
3,90%)	25	3,95 %
3,90%)	30	3,94 %
4,15% (fisso)	10	4,26%
4,15%)	15	4,22%
4,15%)	20	4,21%
4,15%)	25	4,20%
4,15%)	30	4,19%
3,50% (variabile)	10	3,60%
3,50%)	15	3,57%
3,50%)	20	3,56%
3,50%)	25	3,55%

Messaggio di posta elettronica della D. C. Credito del 14 maggio 2007

3,50%	30	3,54%
3,75% (variabile)	10	3,86%
3,75%	15	3,82%
3,75%	20	3,81%
3,75%	25	3,80%
3,75%	30	3,79%

Ammontare del finanziamento:

L'importo massimo del mutuo erogabile non può essere superiore ad **Euro 300.000,00**

Le rate annue da pagare con le **due semestralità** non possono comunque superare un mezzo del reddito del nucleo familiare, netto annuo, dichiarato ai fini dell'IRPEF.

Numero e frequenza dei pagamenti:

I piani di ammortamento dei mutui erogati sono previsti per i periodi di 10-15-20-25-30 anni , le rate semestrali costanti posticipate sono rispettivamente di n. 20-30-40-50-60.

Ammontare di ogni rata:

Da desumere dal piano di ammortamento personalizzato fornito all'iscritto in base alla richiesta dell'ammontare del finanziamento.

Spese accessorie:

Sull'importo del mutuo erogato va trattenuta una somma pari allo **0,50%** per le **spese di amministrazione**.

Sono altresì a carico del mutuatario le **spese per le perizie tecniche o tecniche/estimative** (da versare direttamente al perito), la **Polizza Assicurativa** sull'immobile contro i rischi di incendio, fulmini e scoppi in genere e R.C. (Responsabilità Civile con un minimo di € 1.000.000,00) con pagamento anticipato della stessa per l'intero periodo dell'ammortamento o con polizza decennale, sempre con pagamento anticipato rinnovabile (da contrarre con Compagnia di Assicurazione di gradimento del mutuatario) e da consegnare al momento della stipula del contratto di mutuo.

N.B. Tali spese sono finanziabili su richiesta dell'iscritto sino ad un massimo di € 5.000,00

Rimborso anticipato:

E' prevista l'**estinzione parziale e/o totale** del residuo debito del mutuo, senza penalità'.

Oneri a carico del mutuatario: **Ipoteca di primo grado** sull'unità abitativa oggetto dell'acquisto pari a 2 volte l'importo del mutuo concesso.

Residenza :

E' obbligatoria la produzione del certificato di residenza entro un anno dalla data della erogazione del mutuo.

In sede di stipula del contratto di mutuo viene consegnato al mutuatario il piano di ammortamento.

Comunicazioni a carico del mutuatario:

E' fatto obbligo al mutuatario di comunicare tempestivamente e formalmente alla Direzione Provinciale INPDAP territorialmente competente, ogni variazione di domicilio, al fine del corretto invio dei bollettini MAV relativi alle rate di ammortamento ed eventuali interessi di mora per ritardato pagamento delle rate di ammortamento.

Morosita': in caso di ritardato o mancato pagamento delle rate di ammortamento viene applicato , a decorrere dal primo giorno successivo alla data di scadenza della rata , l'interesse semplice di mora nella misura del tasso di interesse applicato al contratto di mutuo, maggiorato di due punti.

Risoluzione del contratto:

Il contratto di mutuo viene risolto in qualunque momento , con applicazione di una penale del 3% della somma concessa in mutuo, qualora sia stato stipulato sulla base di dichiarazioni non veritiere ed in caso di mancato rispetto del Regolamento e di quanto sottoscritto nella domanda di richiesta di mutuo.

Casi particolari:

Nel caso di **decesso del richiedente** è consentita l'erogazione del mutuo al coniuge superstite. In mancanza del coniuge la titolarità è consentita ai figli se rientranti nel nucleo familiare. Tale subentro è altresì consentito ai minori sotto la tutela della persona designata dal giudice.

In caso di **decesso dell'iscritto** durante il periodo di ammortamento è consentito il subentro dei familiari suindicati.

E' consentita, dietro richiesta dell'iscritto o dei familiari, la sospensione dell'ammortamento nei casi di **decesso e/o di grave malattia** dell'iscritto o del coniuge per ridotta capacità economica. La sospensione autorizzata dalla Direzione Compartimentale ha la durata massima di due rate del piano di ammortamento e per tale periodo sul tasso di interesse applicato al contratto di mutuo si applica una maggiorazione all'interesse semplice dell'1% . Tale periodo può essere cumulato con quanto stabilito dall'art. 18 del Regolamento.

Meccanismo interno per i reclami:

Gli iscritti, avverso i provvedimenti adottati , possono presentare formale opposizione alla Direzione Compartimentale territorialmente competente entro 15 giorni dalla adozione del provvedimento impugnato .

Per ogni controversia è competente il Foro della Provincia ove è stata presentata la domanda di concessione di mutuo.